

L'APPLICAZIONE DELLE REGOLE DI CONCORRENZA DEL TRATTATO CE AL SETTORE DELL'ENERGIA NUCLEARE

SOMMARIO: 1. Introduzione; 2. Il Trattato Euratom: principi generali; 2.1. segue: il capitolo 6 del Trattato Euratom: l'approvvigionamento e i rapporti con le regole di concorrenza applicabili alle imprese; 2.2. Il capitolo 4 del Trattato Euratom: gli investimenti e gli aiuti di stato; 3. L'articolo 305 del Trattato CE (già articolo 232 del Trattato CE) come base giuridica per l'applicazione delle regole di concorrenza del Trattato CE al settore dell'energia nucleare; 3.1. Segue: il mercato comune nucleare; 4. L'applicazione delle regole di diritto della concorrenza del Trattato CE; 4.1. La giurisprudenza della Corte di Giustizia; 4.2. Prassi applicativa della Commissione; 5. Conclusione.

Abstract

L'articolo esamina l'esigua disciplina delle regole di concorrenza contenute nel Trattato Euratom e l'orientamento che negli ultimi venti anni ha indotto la Commissione e la Corte ad applicare anche al settore dell'energia nucleare le regole di concorrenza del Trattato CE.

Il fondamento giuridico di tale applicazione è l'articolo 305 del Trattato Ce (già articolo 232 del Trattato CE) che peraltro subordina l'applicazione di tali regole al rispetto di un limite: l'impossibilità di derogare ai contenuti specifici del Trattato Euratom.

Non è, peraltro, ancora possibile, sulla scorta del limitato numero di casi fino ad ora affrontati, delineare con certezza quali fattispecie di applicazione del Trattato CE ricadono nel limite sopra menzionato.

Sembra, comunque, potersi affermare con relativa certezza che l'applicazione delle regole di concorrenza del Trattato CE a detto settore sia la regola generale. Pertanto tutte

le limitazioni a tale applicazione debbano essere valutate caso per caso e fatte valere, conformemente ai principi in tema di onere della prova, dalla parte interessata.

1. Introduzione

Questo scritto ha per oggetto l'esame dell'applicazione delle regole di concorrenza del Trattato CE al settore dei prodotti suscettibili di entrare nel campo di applicazione del Trattato Euratom, in particolare ai prodotti ripresi all'annesso IV del Trattato Euratom ⁽¹⁾, considerata la scarsa disciplina che quest'ultimo dedica a tale tema.

A tal fine, dopo un breve inquadramento del problema, e una successiva un'analisi delle regole volte a tutelare la concorrenza contenute nel Trattato Euratom, esamineremo i possibili rapporti intercorrenti tra i due trattati, per poi analizzare gli orientamenti della giurisprudenza e la pratica applicativa della Commissione a tale proposito.

A dispetto della scarsa letteratura ⁽²⁾ e giurisprudenza ⁽³⁾ in materia, la problematica é quanto mai attuale e da valutare in tutta la sua importanza, alla luce soprattutto di due considerazioni, tra loro complementari.

⁽¹⁾ L'allegato IV comprende un insieme di beni e prodotti da utilizzare per il ciclo del combustibile nucleare, fra i quali soprattutto l'uranio ed i suoi composti organici. Per "ciclo del combustibile nucleare" si intende la produzione di uranio, il relativo arricchimento e il ritrattamento del combustibile irradiato, nonché la lavorazione dei materiali plutogeni" (si veda in dettaglio la nota n 42).

E' opportuno aver presente che il Trattato Euratom disciplina la materia nucleare in quanto prodotto primario, gli accordi relativi, per esempio, alla produzione di elettricità, in quanto prodotto secondario sono *tout court* soggetti all'applicazione delle regole del Trattato CE. Si veda in tal senso BELLAMY e CHILD, *Common market law of competition*, n 16-027.

⁽²⁾ In dottrina, si veda BELLAMY e CHILD, *cit.*, n.6-021; A. FRIGNANI, M. WAELBROECK, *Disciplina della concorrenza nella CE*, Torino 1996, n.43; J VAN BAEL, J.F. BELLIS, *Il diritto della concorrenza nella CE*, Torino 1996, § 1002; B GOLDMAN, A LYON, L VOGEL, *Droit commercial europeen*, Parigi 1994, n. 921; WISH, *Competition Law*, Londra, 1990, n. 7; P. MATHIJSSEN, *A guide to european community law*, Londra 1995, p. 98 e ss.

In primo luogo, il fatto che l'Unione europea è il principale produttore mondiale di elettricità di origine nucleare e che le centrali elettro-nucleari forniscono un terzo dell'elettricità prodotta nella Comunità ⁽⁴⁾. Infatti, nonostante un orientamento verso una moratoria delle costruzioni di nuove centrali nucleari e vivi dibattiti sulla necessità di chiudere quelle esistenti, il parco attualmente in funzione fornirà una parte importante dell'energia elettrica ancora per il prossimo ventennio.

⁽³⁾ Solo due sentenze, una del Tribunale ed l'altra della Corte di giustizia, hanno affrontato specificamente il problema dell'applicabilità delle regole di concorrenza del Trattato CE all'energia nucleare. Si veda, la sentenza della Corte, *Repubblica Francese, Repubblica Italiana, e Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord contro Commissione*, del 6 luglio 1982, cause riunite 188 a 190/80, Racc. 1982 p. 2545, e la sentenza del Tribunale *Enu c. Commissione*, del 15 settembre 1995, cause 458/93 e 523/93, Racc. 1995, p. II-2459.

⁽³⁾ Si veda in tal senso BELLAMY e CHILD, *cit.*, n. B16-001; A FRIGNANI, M. WAELBROECK, *cit.*, n. 43; J. VAN BAELE, J.F. BELLIS, *cit.*, n.1002.

⁽³⁾ Si veda in tal senso la Diciannovesima *Relazione sulla politica di concorrenza*, n. 130.

⁽³⁾ L'utilizzo di tale articolo come criterio regolatore dei rapporti *lex generalis - lex specialis* è stato a più riprese riconosciuto e affermato dalla giurisprudenza anche in riferimento al Trattato CECA. Si veda in tal senso la sentenza della Corte *Deutsche Babcock* del 15 dicembre 1987, causa 328/85, Racc. p. 5119 che dopo aver considerato che contrariamente al Trattato CECA, il Trattato CE non è limitato a delle merci determinate che circoscrivono materialmente il suo campo di applicazione, spiega l'interpretazione da dare all'articolo 232 comma 1 e cioè, che in assenza di disposizioni nel Trattato CECA che regolano una certa materia, il Trattato CEE è applicabile.

Si veda ugualmente la sentenza della Corte *Hopkins c. National Power e Powergen*, del 2 maggio 1996, causa 18/94, Racc. 1996, p. I-2281 che al punto 14, ricollegandosi in modo espresso alla sentenza *Deutsche Babcock* ricorda che "deriva dall'articolo 232 del Trattato CE che questo Trattato si può applicare a dei prodotti che rilevano del Trattato CECA, nella misura in cui le questioni sollevate non fanno l'oggetto di disposizioni del Trattato CECA". Per una conferma di tale principio si veda inoltre la conclusioni dell'Avvocato Generale Van Gerven, nella sentenza della Corte, *Banks c. Ltd British Coal corporation*, del 13 aprile 1994, Causa 128/92, Racc. 1994 p. I-1209, punto 16.

⁽⁴⁾ Più di 140 reattori funzionano in Belgio, Germania, Spagna, Francia, Paesi Bassi, Svezia, Regno Unito. Si veda per maggiori dettagli la Comunicazione della Commissione sulle *Industrie nucleari nell'Unione europea*, COM (96) 339; si veda inoltre COMMISSIONE EUROPEA, *Europe de l'énergie en 2020, Bruxelles, 1996*.

L'altra considerazione riguarda lo sviluppo, in direzione della liberalizzazione, del mercato dell'elettricità ⁽⁵⁾ che implica che l'energia nucleare deve entrare in concorrenza con le altre fonti di energia, in un quadro identico e alle stesse condizioni.

La messa in opera rigorosa del mercato interno e l'applicazione delle regole pertinenti concernenti la concorrenza e gli aiuti di stato devono condurre alla creazione di regole del gioco identiche per tutte le fonti di energia, e dunque anche per l'energia nucleare (con un accento particolare messo sulla trasparenza dei costi).

2. Il Trattato Euratom: principi generali

Analizzando il Trattato Euratom, il problema che si pone è costituito, da un lato, dalla pressoché totale assenza di disposizioni a tutela della concorrenza ⁽⁶⁾; dall'altro dalla presenza di disposizioni, soprattutto relativamente al settore degli investimenti ⁽⁷⁾, che potrebbero sembrare in contraddizione con la realizzazione di un mercato unico.

⁽⁵⁾ Si veda in tal senso la Direttiva 92/96 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, pubblicata in G.U. n. L 027 del 30.01.1997 p. 20 e ss. Tale direttiva prevede, al suo articolo 24, l'obbligo di trasposizione in capo a tutti gli Stati membri per il 19 febbraio 1999 (salvo Belgio, Grecia e Irlanda che beneficiano di un tempo supplementare per tale trasposizione). E' inoltre prevista una apertura graduale del mercato, il grado di apertura minimo iniziale calcolato dalla Commissione è del 26.48 %. In Italia la direttiva è stata trasposta con legge del 29 marzo 1999, n. 78, pubblicata in G.U. n. L 75 del 31.03.1999 p. 8 ss.

Per maggiori informazioni sull'argomento si veda inoltre COMMISSIONE EUROPEA, *Opening up to choice, the single electricity market*, Lussemburgo 1999 e ID., *An energy policy for the european union. White paper of the European Commission*, Lussemburgo 1996.

⁽⁶⁾ E ciò contrariamente al Trattato CECA: l'articolo 65 del Trattato CECA riguarda gli accordi, l'articolo 66 l'abuso di posizione dominante ed il controllo delle concentrazioni, l'articolo 60 proibisce la pratica di prezzi predatori ed ingiusti.

⁽⁷⁾ Una dettagliata analisi del Trattato Euratom non rientra negli obiettivi del presente lavoro, basti menzionare i capitoli più rilevanti, alcuni dei quali saranno esaminati diffusamente nel corso della nota. I capitoli in questione sono: il capitolo 4 concernente gli

Certo, tenuto conto della situazione dell'energia atomica al momento della conclusione del Trattato ⁽⁸⁾, non deve stupire che una delle principali preoccupazioni degli, allora attuali, Stati membri sia stata non tanto la tutela della concorrenza quanto lo stabilire una politica comune di approvvigionamento. Uno dei principali obiettivi che il Trattato si pone è infatti quello di garantire a tutti gli utilizzatori della Comunità l'approvvigionamento regolare ed equo di minerali e combustibili nucleari, da realizzarsi "secondo il principio dell'uguale accesso alle risorse e mediante una politica comune di approvvigionamento" (articolo 52 del Trattato Euratom).

2.1. Segue: il capitolo 6 del Trattato Euratom: l'approvvigionamento e i rapporti con le regole di concorrenza applicabili alle imprese

A garanzia dell'approvvigionamento, il capitolo 6 del Trattato prevede la creazione di una Agenzia, la quale, sotto il controllo della

investimenti, il capitolo 5 concernente le imprese comuni, il capitolo 6 relativo all'approvvigionamento, il capitolo 10 che prevede la realizzazione del mercato comune.

⁽⁸⁾ Il Trattato Euratom, come il Trattato CE (allora CEE), è stato firmato a Roma il 25 marzo 1957 ed è entrato in vigore il 1 gennaio 1958. Il Trattato CECA è stato invece firmato a Parigi il 18 aprile 1951 ed entrato in vigore il 23 luglio 1952.

Indicativo il fatto che nel 1955 i sei paesi fondatori della CECA importavano circa il 20 % dei loro bisogni ed era stato previsto che una espansione costante delle loro economie avrebbe richiesto nel 1975 circa il 40 % di importazioni. Si veda, per un'ampia analisi delle motivazioni che hanno ispirato il Trattato Euratom, il RAPPORTO SPAAK che dispone "nos pays, ensemble, sont capables de developper eux-mêmes une industrie nucléaire. (...) Mais, séparément, ils ne pourront rattraper leur retard, conséquence de la désunion européenne. (...) Il est ensuite de mettre en place un approvisionnement et une capacité industrielle suffisamment autonomes pour garantir à terme une certaine indépendance a l'égard du puissant protecteur nord-américain, qui est, en même temps, le principal fournisseur en technologie, en minerais et en matieres fissiles speciales". Per maggior dettagli si veda inoltre O. PIROTTE, *Trente ans d'expérience Euratom*, Bruxelles 1988; G. POLLACH, *Euratom: a study in European integration*, Washinton 1962; ID., *Euratom: its background, issues and economic*, New York 1964; M. DUMOULIN, F. GUILLEN, M. VAISSE, *L'énergie nucléaire en Europe. Des origines à Euratom*, Louvain la Neuve, 1991; F. DIEZ MORENO, *Manual de derecho de la Union Europea*, Madrid, 1996.

Commissione, é incaricata di garantire il rispetto principio dell'uguale accesso alle risorse e di agire come agente regolatore del mercato.

L'Agenzia dispone infatti, almeno sulla carta ⁽⁹⁾, di un monopolio in materia di approvvigionamento: tutti i contratti relativi alla consegna di minerali, materie grezze e materie fissili speciali ⁽¹⁰⁾ devono in principio passare per il suo intermediario, sia per ciò che concerne la fornitura di materiale proveniente dalla Comunità europea (sezione 2), che per ciò che concerne la fornitura di materiale proveniente dall'esterno della Comunità (sezione 3) e ciò, a tutela del principio dell'uguale accesso alle risorse ⁽¹¹⁾.

A tale effetto é inoltre stabilita, all'articolo 52 comma 2 una prima regola che, perlomeno sul piano dei principi, sembra volta a tutelare la

⁽⁹⁾ In realtà tale ruolo resta solo di applicazione teorica. Già il regolamento del 5 maggio del 1960 (G.U. n. L 32 dell' 11 maggio 1960 p. 776 e ss.), e in seguito quello del 30 novembre 1960 (G.U. L 76 del 30 novembre 1960 p. 1460 e ss.), che regolano il funzionamento dell'Agenzia, istituiscono delle modalità contrattuali che riducono notevolmente i poteri dell'Agenzia quanto al suo diritto esclusivo di concludere i contratti. E' infatti stabilita l'adozione di una procedura semplificata che, in casi di evidente eccedenza dell'offerta sulla domanda, permette ai produttori ed agli utilizzatori, di negoziare e concludere direttamente i contratti (articolo 5 e 5 b del regolamento del 5 maggio 1960). Per effetto di tale disposizioni il ruolo dell'Agenzia é ridotto ad un ruolo di *greffier*, con un mero compito di controllo *a posteriori*. Una tale concezione minimalista del ruolo dell'Agenzia, che era stato stabilito per un periodo limitato, viene definitivamente consolidato dal regolamento del 15 luglio 1975 (G.U. n. L 193, del 15 luglio 1975, p. 37) all'articolo 1 che recita "gli utilizzatori sono autorizzati a rivolgersi direttamente ai produttori e a negoziare liberamente, con colui che avranno scelto, i contratti di fornitura". Si veda inoltre la sentenza della Corte *Enu c. Commissione* dell'11 marzo 1997, causa 357/95, Racc. 1997 p. I-1329, punto 16.

⁽¹⁰⁾ Ai sensi dell'articolo 197 del Trattato Euratom, si intende per materie fissili speciali: "il plutonio 239, l'uranio 233, l'uranio arricchito in uranio 235 o 233". Il termine materie grezze designa: "l'uranio contenente la mescolanza di isotopi che si trovano nella natura".

⁽¹¹⁾ Per dovere di completezza é opportuno precisare che, per le forniture che provengono dalla comunità (sezione 2), l'uguale accesso alle forniture é realizzato sia grazie ad un diritto esclusivo riconosciuto all'Agenzia di concludere i contratti di fornitura con gli utilizzatori, (articolo 52) sia grazie a un diritto di opzione che permette all'Agenzia di rendersi acquirente di minerali, di materie grezze e di materie fissili speciali prodotte nei territori degli Stati membri (articoli 52 e 57). Per ciò' che concerne le materie che provengono dall'esterno della comunità, l'uguaglianza é assicurata non tanto grazie ad un diritto di opzione, che non può' chiaramente essere esercitato sulla produzione degli stati terzi, ma solo attraverso il diritto esclusivo di concludere i contratti di fornitura riconosciuto all'Agenzia.

concorrenza e che sancisce l'interdizione di "tutte le pratiche che hanno per oggetto o per effetto di assicurare a certi utilizzatori una posizione privilegiata".

Un'altra disposizione volta a tutelare la concorrenza riguarda il meccanismo di formazione dei prezzi. Nel compiere il suo ruolo di regolatore del mercato l'Agenzia è incaricata di confrontare le domande e le offerte delle parti contrattanti. I prezzi risultano da un tale confronto, senza che le regolamentazioni nazionali degli Stati membri possano contravvenire a tale meccanismo. L'articolo 68 proibisce "le pratiche di prezzi che hanno per oggetto di assicurare a certi utilizzatori una posizione privilegiata": nel caso in cui l'Agenzia constati tali pratiche, le segnala alla Commissione la quale può ristabilire il prezzo a un livello conforme al principio dell'uguale accesso alle risorse.

Altra allusione, seppur molto indiretta, alla tutela della concorrenza, e che ricorda certi esempi di restrizioni date dall'articolo 81 paragrafo 1 b) e d) del Trattato CE ⁽¹²⁾ (già articolo 85 del Trattato CE) è da rinvenirsi nell'articolo 62 comma 2 che, nel regolare il diritto di opzione dell'Agenzia⁽¹³⁾, prevede che essa possa lasciare al produttore le materie fissili speciali per essere messe a disposizione di imprese situate nella Comunità, unite a tale produttore da dei legami diretti che non hanno né "per oggetto né per effetto di limitare la produzione, lo sviluppo tecnico o gli investimenti, ovvero di creare abusivamente delle disparità tra gli utilizzatori della Comunità".

Da tale breve disamina appare chiaro che le scarse disposizioni presenti nel capitolo 6 non sono assolutamente esaustive e tali da coprire le possibili restrizioni alla concorrenza sia in tema di intese che di pratiche restrittive ⁽¹⁴⁾.

(12) Secondo la nuova numerazione stabilita dal Trattato di Amsterdam, entrato in vigore il 1 maggio 1999.

(13) Si veda in proposito la nota n 11.

(14) Si veda in proposito il punto n. 28 della *Proposizione di decisione del Consiglio volta a stabilire nuove disposizioni relative al capitolo VI del Trattato Euratom*, Com. 82 /732 finale.

2.2. Il capitolo 4 del Trattato Euratom: gli investimenti e gli aiuti di Stato

Per ciò che concerne la presenza di regole volte a controllare gli aiuti di stato, è da rilevare che il Trattato non contiene disposizioni espresse che interdicono la concessione di aiuti di stato all'industria che regola ⁽¹⁵⁾; anzi, al contrario, al suo articolo 2 c) menziona l'agevolazione degli investimenti come uno dei principali obiettivi.

E agli investimenti nel settore nucleare è dedicato un intero capitolo, il capitolo 4 ⁽¹⁶⁾.

L'articolo 40 dispone che la Commissione, al fine di facilitare uno sviluppo coordinato degli investimenti delle imprese nel settore nucleare, pubblica periodicamente dei programmi di carattere indicativo ⁽¹⁷⁾ che portano su obiettivi di produzione di energia nucleare e sugli *investimenti di qualsiasi natura* che implica la loro realizzazione. L'articolo 41, in particolare, stabilisce che i progetti di investimento devono essere comunicati alla Commissione ⁽¹⁸⁾, l'articolo 43 dispone che la Commissione comunica il suo

⁽¹⁵⁾ Contrariamente a quanto invece dispone il Trattato CECA al suo articolo 4 lettera c, ove stabilisce che sono riconosciute incompatibili con il mercato comune e di conseguenza abolite ed interdette le sovvenzioni o gli aiuti concessi dagli stati o gli oneri speciali imposti da essi, in qualunque forma.

⁽¹⁶⁾ Caratteristica dell'industria nucleare è quella di investire a lungo termine. Sono necessari cinque o dieci anni per concepire e costruire una centrale nucleare, in seguito lo sfruttamento e l'utilizzo si estende per quaranta anni o più. L'utilizzatore deve avere la garanzia che il combustibile ed i servizi connessi saranno disponibili durante tutto questo periodo e che il combustibile irradiato ed i rifiuti nucleari potranno essere trattati in modo soddisfacente. Da qui l'esigenza, da parte degli Stati, di prendere in considerazione gli imperativi di pianificazione a lungo termine inerenti a tale settore e di creare di conseguenza le condizioni necessarie a tali investimenti pesanti e a lungo termine.

⁽¹⁷⁾ Si veda in particolare il Programma indicativo Nucleare per la Comunità (PINC), Com. (96) 339 finale del 29.09.1996. Fino ad adesso sono stati adottati quattro Programmi indicativi, rispettivamente nel 1996, nel 1972, nel 1984 e quest'ultimo citato del 1996. Si veda inoltre il Libro Bianco della COMMISSIONE EUROPEA, *Una politica dell'energia per l'Unione Europea*, Com. (95) 682 finale del 13.12.1995, che annuncia la pubblicazione di quest'ultimo PINC e sottolinea l'evoluzione della Comunità verso un mercato liberalizzato e più concorrenziale.

⁽¹⁸⁾ L'annesso II del Trattato numera i settori industriali per i quali tale comunicazione è obbligatoria.

punto di vista su ciascun progetto all'investitore e allo Stato membro interessato.

L'analisi delle finalità del Trattato Euratom rivela dunque delle differenze rispetto al Trattato CE. In effetti, il capitolo 4 prevede un regime che ha manifestamente per scopo di favorire gli investimenti nel settore dell'energia nucleare, anche con il concorso di sussidi pubblici. Gli autori del Trattato CE hanno instaurato un principio di incompatibilità degli aiuti, sotto riserva di eccezione, gli autori del Trattato Euratom hanno voluto promuovere l'industria nucleare attraverso la ricerca e l'investimento senza escludere il concorso di fondi pubblici.

Inoltre in tema di controllo di abusi e di posizioni dominanti il Trattato CE presenta un corpo di regole quasi inesistente, se paragonato alle regole contenute nel Trattato CE e pure nel Trattato CECA.

Appurato, e ci riferiamo alle considerazioni fatte nella parte introduttiva, che é "politicamente" inconcepibile escludere un tale settore dall'applicazione delle regole di concorrenza, resta da vedere se una tale applicazione sia possibile anche giuridicamente.

3. L'articolo 305 del Trattato CE (già articolo 232 del Trattato CE) come base giuridica per l'applicazione delle regole di concorrenza del Trattato CE al settore dell'energia nucleare

La disposizione centrale che permette di rispondere al quesito di cui sopra é l'articolo 305 del Trattato CE (già articolo 232 del Trattato CE) che regola i rapporti reciproci tra il Trattato CE ed il Trattato Euratom ⁽¹⁹⁾. Tale

(19) Il Trattato di Bruxelles del 1965, detto "Trattato di fusione degli esecutivi" non ha unificato che le istituzioni delle tre comunità, ma prevede che queste istituzioni esercitino i loro poteri nel quadro di ciascuna delle Comunità, conformemente alle disposizioni di

articolo, al comma 2, prevede che le disposizioni del Trattato CE "non derogano a quanto stipulato dal Trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica ⁽²⁰⁾".

E' unanimemente riconosciuto, sia in giurisprudenza ⁽²¹⁾ che in dottrina ⁽²²⁾ e dalla prassi applicativa della Commissione ⁽²³⁾, che tale articolo, conformemente alle regole di diritto internazionale, ripropone la dialettica *lex generalis - lex specialis* ⁽²⁴⁾: la regola generale (il Trattato CE) trova applicazione

ciascuno dei trattati. Così, a difetto di una unificazione dei trattati rinviata a una data indeterminata (articolo 32 del Trattato di Bruxelles), i trattati comunitari costituiscono tre gruppi di impegni indipendenti gli uni dagli altri.

⁽²⁰⁾ L'articolo 305 comma 1 del Trattato CE (già articolo 232 del Trattato CE), contiene una disposizione simile relativamente ai rapporti tra il Trattato CE ed il Trattato CECA. Tale articolo dispone infatti che "le disposizioni del presente Trattato non modificano quelle del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio". Giova comunque rilevare che il Trattato CECA scadrà nel 2002 e che non verrà rinnovato in quanto la Commissione ha dichiarato nella sua *Ventunesima relazione sulla politica della concorrenza*, n. 207 che tale industria non necessita più di un di un trattamento speciale. Si veda in dottrina WYATT & DASHWOODS, *cit.*, p. 383; e J. VAN BAEL, J.F. BELLIS, *cit.*, § 1002.

⁽²¹⁾ Si consideri in proposito il parere 1/94 della Corte di Giustizia (parere del 15 novembre 1994, Rac. p. I-5267) ove, partendo dall'articolo 305 comma 2 del Trattato CE (ex articolo 232 CE) e considerato che le norme del Trattato Euratom non contengono alcuna disposizione relativa al commercio esterno, afferma che niente si oppone a che le regole per gli accordi conclusi in virtù dell'articolo 113 del Trattato CE si estendano agli scambi internazionali dei prodotti che rilevano del Trattato Euratom. Si veda inoltre, per un'applicazione di tale articolo, la sentenza della Corte del 6 luglio 1982, *Repubblica Francese, Repubblica Italiana, e Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord contro Commissione*, *cit.* e ancora la sentenza del Tribunale *Enu c. Commissione*, del 15 settembre 1995, cause 458/93 e 523/93, Racc. 1995, p. II-2459.

⁽²¹⁾ Si veda in tal senso BELLAMY e CHILD, *cit.*, n. B16-001; A FRIGNANI, M. WAELBROECK, *cit.*, n. 43; J. VAN BAEL, J.F. BELLIS, *cit.*, n.1002.

⁽²³⁾ Si veda in tal senso la *Diciannovesima relazione sulla politica di concorrenza*, n. 130.

⁽²⁴⁾ L'utilizzo di tale articolo come criterio regolatore dei rapporti *lex generalis - lex specialis* è stata a più riprese riconosciuta e affermata dalla giurisprudenza anche in riferimento al Trattato CECA.

Si veda in tal senso la sentenza della Corte *Deutsche Babcock* del 15 dicembre 1987, causa 328/85, Racc. p. 5119 che dopo aver considerato che contrariamente al Trattato CECA, il Trattato CE non è limitato a delle merci determinate che circoscrivono materialmente il suo campo di applicazione, spiega l'interpretazione da dare all'articolo 232

solo nell'ipotesi in cui la regola speciale (il Trattato Euratom) faccia difetto o sia incompleta, e una tale applicazione non deroghi comunque alle finalità stabilite da tale regola speciale ⁽²⁵⁾.

Tale articolo rappresenta dunque la norma chiave a cui ricorrere ove sia riveli necessario applicare le regole del Trattato CE al Trattato Euratom e testimonia della possibile interferenza tra i due trattati.

3.1. segue: il mercato comune nucleare

A testimonianza infatti della stretta interdipendenza del Trattato Euratom rispetto al Trattato CE e della possibilità di utilizzare le norme di quest'ultimo, facendo leva sull'articolo 305 comma 2 del Trattato CE (già

comma 1 e cioè, che in assenza di disposizioni nel Trattato CECA che regolano una certa materia, il Trattato CEE é applicabile.

Si veda ugualmente la sentenza della Corte *Hopkins c. National Power e Powergen*, del 2 maggio 1996, causa 18/94, Racc. 1996, p. I-2281 che al punto 14, ricollegandosi in modo espresso alla sentenza *Deutsche Babcock* ricorda che "deriva dall'articolo 232 del Trattato CE che questo Trattato si può applicare a dei prodotti che rilevano del Trattato CECA, nella misura in cui le questioni sollevate non fanno l'oggetto di disposizioni del Trattato CECA".

Per una conferma di tale principio si veda inoltre la conclusioni dell'Avvocato Generale Van Gerven, in Corte di giustizia, *Banks c. Ltd British Coal corporation*, del 13 aprile 1994, Cause 128/92, Racc. p. I-1209.

In altre ipotesi, e cioè in settori in cui il Trattato CECA regolava già la materia in maniera esaustiva, la Corte ha negato l'applicazione delle regole del Trattato CE al Trattato CECA. Tali pronunce non fanno altro che confermare, *a contraria*, il rapporto *lex generalis* (Trattato CE) / *lex specialis* (Trattato Euratom) intercorrente tra i due trattati. Si veda in tal senso la sentenza della Corte *Geralach c. Ministre des affaires économiques*, del 24 ottobre 1985, causa 239/84, Racc. 1985 p. 3507, che al punto 9, utilizzando l'articolo 232 comma 2 del Trattato CE nega ogni applicazione delle regole antidumping del Trattato CE al Trattato CECA, a motivo che il Trattato CECA contiene già delle regole a tale proposito.

In dottrina si veda per tutti GUY ISAAC, *Droit communautaire*, Parigi 1994, p. 119 e ss.

⁽²⁵⁾ Coerentemente la Corte di Giustizia ha riconosciuto che il carattere derogatorio o meno di una tale applicazione é da valutarsi caso per caso e che spetta alle parti interessate dimostrare la presenza o meno di tale carattere derogatorio. In tal senso si veda la sentenza della Corte *Francia c. Commission*, *cit.*

articolo 232 comma 2 del Trattato CE), si consideri il capitolo 9 del Trattato Euratom ⁽²⁶⁾.

Il capitolo si riferisce al mercato comune nucleare e detta le regole per l'attuazione dello stesso. L'instaurazione di un tale mercato, invece che farsi progressivamente, come stabilito per il Trattato CE ⁽²⁷⁾, é prevista dopo un anno dall'entrata in vigore del Trattato. L'articolo 93 del Trattato Euratom prevede infatti che "entro un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato gli stati membri dovranno abolire tutti i diritti di dogana all'importazione e all'esportazione o le tasse di effetto equivalente e tutte le restrizioni quantitative tanto all'importazione che all'esportazione per tutti i beni e i prodotti che figurano nell'annesso IV del Trattato stesso". Tale annesso é diviso in tre parti, ⁽²⁸⁾ la terza parte, la cosiddetta lista B, necessita di una direttiva di implementazione per essere adottata, in assenza di una tale direttiva i prodotti della lista B devono circolare secondo le regole del Trattato CE. ⁽²⁹⁾

⁽²⁶⁾ Si veda la delibera della Corte 1/78, del 14 novembre 1978, Racc. 1978 p. 2151; si veda pure *Enu c. Commissione, cit.*, che fa riferimento espressa a tale delibera della Corte.

⁽²⁷⁾ Più' ampiamente, per il Trattato CE, si veda in tal senso G. TESAURO, *Diritto comunitario*, Napoli 1995, p. 293 ss.

⁽²⁸⁾ L'articolo 92 del Trattato Euratom dispone che le disposizioni del capitolo 9 sono applicabili ai beni ed ai prodotti che figurano nella lista che costituisce l'annesso IV del Trattato. I beni e i prodotti presi in esame sono i cosiddetti prodotti della lista A 1 (prodotti specificamente nucleari), della lista A2 (prodotti o equipaggiamenti usati solo nell'industria nucleare) e della lista B (prodotti para nucleari, che possono essere usati anche per altri scopi).

⁽²⁹⁾ Per i prodotti enumerati nelle liste A 1 e A 2 l'abolizione dei diritti di dogana, delle tasse di effetto equivalente e di tutte le restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione tra stati membri ha automaticamente effetto alla data prevista dall'articolo 92. Per ciò che concerne i prodotti della lista B, l'articolo 95 dispone che "il Consiglio può stabilire all'unanimità, su proposizione della Commissione l'applicazione anticipata di una tariffa doganiera comune". Non essendo l'articolo 95 stato applicato, la circolazione interna di tali prodotti deve essere effettuata secondo le regole del Trattato CE. In tal senso si veda *sub Chapter IX, - The nuclear common market*, p. B5051 e ss; BELLAMY e CHILD, *cit.*, n. 16026.

4. L'applicazione delle regole di diritto della concorrenza del Trattato CE

Verificato dunque, sulla base dell'articolo 305 comma 2 del Trattato CE (già articolo 232 comma 2 del Trattato CE), il descritto rapporto *lex generalis / lex specialis*, resta da esaminare se sia stato fatto ricorso a tale disposizione anche per ammettere l'applicazione delle regole di concorrenza del Trattato CE al Trattato Euratom.

E opportuno rilevare che vi é, allo stato attuale, un solo caso in cui la giurisprudenza si é espressamente pronunciata in merito all'applicabilità delle regole di concorrenza al settore dell'energia nucleare. Per il resto le pronunce della Corte di giustizia si sono limitate a ribadire la dialettica *lex generalis-lex specialis* unicamente a livello di principio generale o a settori non concernenti il diritto della concorrenza ⁽³⁰⁾.

Al contrario la prassi applicativa della Commissione é abbastanza ricca a tale proposito, e non mancano nemmeno atti di diritto derivato che fanno riferimento ad una tale applicazione ⁽³¹⁾.

4.1. La giurisprudenza della Corte di Giustizia

Come già anticipato *supra* vi é un solo caso ⁽³²⁾ in cui la Corte di giustizia si é pronunciata, seppur indirettamente, in merito all'applicazione delle regole di concorrenza del Trattato CE ⁽³³⁾ ai settori coperti dal Trattato Euratom, e lo ha fatto in materia di aiuti di stato. La pronuncia in questione

⁽³⁰⁾ Per una panoramica della giurisprudenza in materia si veda la nota n. 21.

⁽³¹⁾ Si veda in particolare la Comunicazione della Commissione - *Inquadramento comunitario degli aiuti di stato alla ricerca e allo sviluppo*, G.U. n. C 45 del 17.02.1996, p. 5 e ss. al punto 8.1.

⁽³²⁾ Eccezion fatta per un'altra sentenza del Tribunale in materia di dumping, *Enu c. Commissione, cit.*, che al punto 70 considera che "niente permette di escludere a priori, l'applicazione al settore dell'energia nucleare delle disposizioni antidumping stabilite dal Trattato CE".

⁽³³⁾ Sentenza della Corte di giustizia *Repubblica Francese, Repubblica Italiana, e Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord contro Commissione, cit.* Si veda inoltre la *Dodicesima e Tredicesima relazione sulla politica di concorrenza* rispettivamente n. 222 e n.283.

porta sulla validità, contestata dalla Francia, della direttiva relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli stati membri e le loro imprese pubbliche ⁽³⁴⁾, e in particolare sull'articolo 4 di detta direttiva ⁽³⁵⁾. L'articolo 4 esenta dall'applicazione della direttiva alcuni settori tra cui il settore dell'energia, ivi compresi alcuni settori dell'energia nucleare ⁽³⁶⁾. Tale circoscritta esclusione, secondo la Francia, lascia intendere che, *a contrario*, la direttiva si applichi, seppur con tale riserva, alle imprese pubbliche sottoposte ai trattati CECA et Euratom (punto 28).

La Commissione, dal canto suo, seguita dall'Avvocato Generale Reischl, facendo leva sul fatto che il Trattato Euratom non contiene disposizioni in ordine agli aiuti statali, ribadisce al contrario che gli articoli 87 e 88 del Trattato CE (già articoli 92 e 93 del Trattato CE), e di conseguenza la direttiva, possono rivolgersi alle imprese pubbliche sottoposte al Trattato Euratom, salvo le eccezioni previste dalla direttiva stessa (punto 29).

La Corte, seppur indirettamente, arriva alle stesse conclusioni. Stabilendo un parallelo con il Trattato CECA e riconoscendo che quest'ultimo contiene delle norme in ordine agli aiuti statali, arriva ad affermare che, sempre sulla base dell'articolo 232 del Trattato CE, la direttiva non si possa applicare alle relazioni tra le imprese rientranti nel mercato del carbone e dell'acciaio. Passando poi ad esaminare i rapporti con il Trattato Euratom sottolinea che la Francia non ha, conformemente

⁽³⁴⁾ Direttiva 80/723 CE della Commissione del 25 giugno 1980, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati Membri e le loro imprese pubbliche (in G.U. n. L.195, 1980, p.35). Tale direttiva obbliga gli Stati membri a tenere a disposizione per cinque anni i dati relativi alle assegnazioni di risorse pubbliche, da parte dei pubblici poteri, ad imprese pubbliche, nonché quelli relativi all'utilizzazione effettiva, da parte di queste ultime, delle risorse stesse. Tale direttiva é stata sostituita, in seguito alla pronuncia della Corte, dalla direttiva 85/413 CE della Commissione del 25 luglio 1985 in G.U. n. L 229, 1985, p. 20,

⁽³⁵⁾ L'articolo 4 della presente direttiva elenca i settori a cui la stessa non viene applicata. Per la parte che qui interessa tale articolo dispone: "la presente direttiva non concerne le relazioni finanziarie fra poteri pubblici (...) e le imprese pubbliche per quanto riguarda l'attività esercitata nei seguenti settori: l'acqua, l'energia, ivi compresi, per quanto concerne l'energia nucleare, la produzione dell'uranio, il relativo arricchimento, il ritrattamento dei combustibili irradiati, nonché la lavorazione dei materiali plutogeni.

⁽³⁶⁾ E più in particolare la produzione dell'uranio, il relativo arricchimento e il ritrattamento dei combustibili irradiati nonché la lavorazione dei materiali plutogeni.

all'articolo 305 comma 2 (già articolo 232 comma 2 del Trattato CE), "dimostrato che le disposizioni della direttiva derogano a quelle del Trattato Euratom" (punto 32).

Tale sentenza é dunque interessante, non solo perché essa afferma, seppur implicitamente, l'applicabilità delle regole del Trattato CE in tema di aiuti di stato al settore nucleare, ma anche perché chiarifica la portata del termine "derogare" stabilito dall'articolo 305 comma 2 del Trattato CE (già articolo 232 comma 2 del Trattato CE) sottolineando che l'onere di provare una siffatta derogazione spetta alla parte interessata, dunque al ricorrente. Da ciò si ricava che l'applicazione o meno delle regole del Trattato CE al Trattato Euratom non può essere stabilita una volta per tutte ma va esaminata caso per caso.

Giova rilevare che a seguito di tale pronuncia la direttiva in oggetto é stata modificata ⁽³⁷⁾. Da un lato, nei "*consideranda*" iniziali, é fatto espresso riferimento all'articolo 305 comma 2 del Trattato CE (già articolo 232 comma 2 del Trattato CE), sottolineando che le disposizioni di tale "Trattato non derogano a quanto stipulato dal Trattato Euratom e che quest'ultimo non contiene disposizioni particolari relative alle imprese pubbliche o agli aiuti; che pertanto le disposizioni dell'articolo 90 del Trattato CEE trovano applicazione per quanto riguarda l'energia nucleare" ⁽³⁸⁾; dall'altro é stata eliminata la referenza, nell'articolo 4, all'energia nucleare.

4.2. Prassi applicativa della Commissione

Se la Corte di giustizia delle Comunità europee è stata particolarmente avara nel pronunciarsi a tale soggetto, la prassi applicativa della Commissione é particolarmente ricca in materia.

⁽³⁷⁾ Direttiva 85/413/CEE della Commissione del 24 luglio 1985 già citata alla nota 34.

⁽³⁸⁾ Da notare che la versione italiana citata nel testo contiene in realtà un errore di traduzione: recita infatti "le disposizioni dell'articolo 90 del Trattato CEE *non* trovano applicazione per quanto riguarda l'energia nucleare" mentre invece la dizione corretta é senza la negativa. Si veda in tal senso la versione francese che correttamente recita: "les dispositions de l'article 90 du traité CEE sont d'application en ce qui concerne l'énergie nucléaire".

La prima decisione risale al 1974 e fino ad un passato recente tutte le pronunce in materia hanno riguardato unicamente imprese comuni cooperative ⁽³⁹⁾ che la Commissione, facendo applicazione del Regolamento 17/62, ha sistematicamente esentato. La politica seguita dalla Commissione è stata infatti quella di favorire la creazione di nuove entità economiche, in un settore come quello nucleare, caratterizzato da elevati costi e da un alto grado di tecnologia.

Delle tali esenzioni hanno teso in alcuni casi a favorire e incentivare la cooperazione nel settore del ritrattamento del combustibile nucleare ⁽⁴⁰⁾ e la vendita del prodotto in seguito recuperato ⁽⁴¹⁾; in altri casi hanno teso a

⁽³⁹⁾ Si intende per impresa comune: "ogni impresa sottoposta ad un controllo esercitato in comune da due o più imprese economicamente indipendenti le une dalle altre", tale è la definizione data dalla Commissione nella *Quarta relazione sulla politica di concorrenza*, n.37 in un'epoca in cui ancora non era stato adottato alcun regolamento in tema di concentrazioni.

Si noti che all'epoca della prima decisione della Commissione non era ancora stato adottato il Regolamento 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, (G.U. n. L. 395 del 30.12.1989, versione rettificata G.U. n. L. 257 del 21.9.1990) adesso sostituito dal Regolamento 1310/98 del Consiglio, del 21 dicembre 1989 (G.U. n. L. 395 del 30.12.1989).

⁽⁴⁰⁾ Il ritrattamento dei combustibili nucleari serve a recuperare le materie fissili (uranio 235 e plutonio), in essi contenute dopo la loro irradiazione nei reattori nucleari. Queste materie fissili possono essere riutilizzate per la produzione dei combustibili nucleari.

⁽⁴¹⁾ Ci riferiamo a tale proposito a due decisioni della Commissione. La prima decisione, *United Reprocessors* (decisione della Commissione del 23 dicembre 1975, G.U. L. 51/15 del 26.2.1976, pag 7 e ss.) concerne un accordo concluso tra, da un lato le due grandi imprese del mercato comune che rispettivamente gestiscono un impianto di grandi dimensioni per il ritrattamento dei combustibili nucleari ad ossido, la British Nuclear Fuels Ltd (BNFL) e il Commissariato francese per l'energia atomica (CEA), e dall'altro un'impresa che ha deciso di costruire un impianto del genere per il prossimo decennio, la KEWA. L'accordo per oggetto la coordinazione degli investimenti delle tre parti in tale settore e ciascuna di dette parti rinuncia ad ogni investimento che non sia previsto nel programma. Inoltre in base all'accordo viene costituita una filiale comune denominata "United Reprocessor GmbH" (URG) la quale provvede alla commercializzazione congiunta dei servizi di ritrattamento offerti dalle tre parti ed alla ripartizione del carico del lavoro per il ritrattamento tra gli impianti rispettivi. La durata di tale accordo URG era prevista fino all'anno 1986. Si veda per maggiori dettagli la *Quinta relazione sulla politica di concorrenza* nn. 44-47.

Da notare che a tale accordo, che ha per oggetto il coordinamento degli investimenti, la commercializzazione in comune di servizi di ritrattamento di combustibili nucleari ad

consentire ai partecipanti di migliorare le condizioni di produzione e di distribuzione dei prodotti ⁽⁴²⁾.

ossido ed i relativi trasporti, se ne sostituisce in seguito un altro, concluso tra BNFL, Cogema e la (DKW): scopo di tale nuovo accordo é lo scambio di informazioni su materie tecniche specifiche quali programmi di ricerca e sviluppo. Si veda in proposito la decisione della Commissione del 23.12.1978, G.U. n. L 51 del 26.2.1976 e il *Sedicesima relazione sulla politica di concorrenza* n. 69.

La seconda decisione della Commissione, *KEWA*, autorizza un accordo collegato con il primo, concluso tra le quattro imprese tedesche Bayer, Hoechst, Gelsenberg, Nukem ed avente ad oggetto la costituzione della società KEWA, filiale a parti uguali, attraverso la quale detti imprese assumono in comune una partecipazione nell'URG. Scopo della KEWA é quello di costruire e sfruttare un impianto per il trattamento dei combustibili nucleari e di vendere i prodotti così recuperati. Le quattro imprese aderenti rinunciano a dare inizio alla costruzione degli impianti progettati per il futuro e si impegnano ad esercitare le proprie attività in questo settore solo per il tramite della filiale comune. Per tale seconda decisione é fissato un termine all'autorizzazione concessa, cioè fino alla fine del 1986, nella consapevolezza del fatto che l'accordo restringeva la concorrenza tra i quattro futuri concorrenti potenziali in quanto questi ultimi si impegnavano ad operare in detto settore solo mediante la propria filiale comune. Si veda per tale decisione G.U. n. L 51 del 26.2.1976 pag. 15 e la *Quinta relazione sulla politica di concorrenza* nn. 44-47, e la *Sesta relazione sulla politica di concorrenza* n. 56.

Per completezza si veda anche la *Quarta relazione sulla politica della concorrenza* n. 84, dove la Commissione aveva già espresso la sua intenzione di prendere decisioni favorevoli in relazione agli accordi di cui sopra.

⁽⁴²⁾ Il riferimento é in particolare alla decisione *Amersham Buchler* (del 29.2.1982. GU n. L 314 del 10.11.1982, p. 34) in cui la Commissione ha autorizzato degli accordi notificati alla fine del dicembre 1981 dalle società Amersham International Ltd e Buchler GmbH. Buchler era già dal 1960 il distributore esclusivo di Amersham per la Repubblica federale di Germania. I nuovi accordi prevedono, oltre alla messa in comune del reparto prodotti radioattivi di Buchler e delle conoscenze ed esperienze tecnologiche di entrambi i partecipanti, la distribuzione sul mercato tedesco dei prodotti fabbricati in comune, nonché a seguito della concessione di vendita esclusiva, di quelli fabbricati da Amersham. La Commissione sulla base della constatazione che tali accordi contribuivano a migliorare la produzione, la fabbricazione e la distribuzione dei prodotti li ha esentati.

Si veda per maggiori dettagli la *Ventiduesima relazione sulla politica di concorrenza*, n. 83.

Si veda inoltre la decisione della Commissione del 23.11.1977, *GEC Weir*, G.U. n. L 327/26 del 20 dicembre 1977.

Solo di recente la Commissione ha fatto applicazione dell'articolo 81 del Trattato CE (già articolo 85 del Trattato CE) a forme di accordo di tipo verticale ⁽⁴³⁾, cioè ad accordi coperti dal capitolo 6 del Trattato Euratom.

Interessante notare che le regole di concorrenza del Trattato CE sono state dunque applicate anche a dei contratti a cui istituzionalmente partecipa l'Agenzia di approvvigionamento, come organo regolatore del mercato. E' stata così implicitamente ammessa la possibilità, da parte della Commissione, di esercitare un controllo su quest'ultima. In realtà tale controllo é vanificato dal fatto che l'Agenzia ha progressivamente perso il suo ruolo di intermediario per la conclusione dei contratti conclusi tra i produttori e i consumatori, limitandosi a svolgere un semplice controllo *ex post* ⁽⁴⁴⁾ su tali contratti.

La Commissione ha inoltre affermato la possibilità di fare uso del suo potere di "guardiana" del diritto della concorrenza anche nel settore degli aiuti di stato ⁽⁴⁵⁾. Si trattava, nel caso di specie, di un programma del

⁽⁴³⁾ Si tratta di due accordi, intercorsi da un lato, tra British nuclear Fuels plc (BNFL) e Nuclear Electric (NE), dall'altro tra BNFL e Scottish Nuclear (SN), notificati entrambi il 22 dicembre del 1995 chiedendo alla Commissione una attestazione negativa.

La principale attività delle parti in questione é, per quanto riguarda BNFL, la fornitura di elementi combustibili nucleari e dei servizi connessi, per quanto riguarda NE e SN la produzione di elettricità nel Regno Unito.

Entrambi gli accordi riguardavano la fornitura di elementi combustibili destinati ad essere utilizzati nei reattori AGR e la gestione degli elementi combustibili precedentemente utilizzati nei particolari reattori avanzati e raffreddati a gas. Relativamente alla fornitura, BNFL si impegna a produrre gli elementi combustibili per reattori di tale tipo e a rifornire, da un lato NE, dall'altro SN perché utilizzino tale materiale combustibile nei reattori. Per ciò che concerne la gestione del materiale, una volta utilizzato, BNFL si impegna a smantellare le centrali e a e ritrattare il combustibile irradiato, eliminando le scorie in modo da permetterne un successivo utilizzo, o semplicemente a stoccarlo.

La Commissione ha, il 26 marzo 1996 pubblicato una comunicazione conformemente all'articolo 19.3 del regolamento 17/62 annunciando la sua intenzione di adottare una posizione favorevole *vis à vis* degli accordi notificati (si veda G.U. n. 89/4 del 26.3.96) e successivamente ha inviato alle parti una "*comfort letter*" del tipo attestazione negativa. Si veda inoltre il *Ventiseiesima relazione sulla politica della concorrenza*, n. 45.

⁽⁴⁴⁾ Si veda in proposito, per maggiori dettagli, la nota n. 8.

⁽⁴⁵⁾ Si veda in proposito G.U. n. C 281 del 7.11.1989 e il *Diciannovesima relazione sulla politica di concorrenza*, nn. 130 e 201.

governo tedesco che concedeva aiuti alla ricerca nel settore dell'energia, e in particolare nel settore dell'energia nucleare. Si trattava di un programma che la Commissione aveva autorizzato fino alla fine del 1985 e che le autorità tedesche avevano continuato ad applicare senza previa notificazione. La Commissione, pur riconoscendo che le provvidenze in oggetto configuravano aiuti ai sensi dell'articolo 87 comma 1 del Trattato CE (già articolo 92 comma 1 del Trattato CE), e dunque ammettendo la possibilità di fare applicazione delle regole di concorrenza del Trattato CE a settori coperti dal Trattato Euratom, ne ha comunque autorizzato l'applicazione, in considerazione della specifica natura del progetto.

5. Conclusione

Soprattutto alla luce dell'esame della prassi giurisprudenziale e della pratica applicativa della Commissione, si può concludere per l'ammissibilità dell'applicazione delle regole di concorrenza al settore dell'energia nucleare⁽⁴⁶⁾. Tuttavia con un limite: che non si creino deroghe alle specificità del Trattato Euratom. Quello che è richiesto all'operatore giuridico è dunque una estrema cautela nel decidere l'applicazione o meno di tali regole. La Corte ha in effetti chiarito che, se in astratto le regole di concorrenza del Trattato CE sono applicabili, in concreto, una tale applicazione è da verificarsi caso per caso. E' necessario cioè tenere conto delle specificità e degli obiettivi presenti nel Trattato Euratom al fine di stabilire se, in nome di questa specificità, una tale applicazione sia da negarsi o meno, e che comunque un tale *onus probandi* spetta alla parte interessata.

Si noti comunque che allo stato attuale non sono state riscontrate ipotesi in cui una tale applicazione sia stata negata facendo leva sul rischio che si producano deroghe alle specificità del Trattato Euratom. Anzi, al

⁽⁴⁶⁾ Si noti che la *Proposizione di decisione del Consiglio volta a stabilire nuove disposizioni relative al capitolo VI del Trattato Euratom*, cit. prevedeva l'inserzione di un nuovo articolo nel capitolo 6 del Trattato Euratom, attraverso il quale fare applicazione espressa degli articoli da 85 a 90 del Trattato CE. Nel *considerant* 28 dello stesso documento è detto inoltre che in virtù dell'articolo 232 del Trattato CE una tale referenza espressa non sarebbe necessaria e che viene fatta solo per ragioni di sicurezza giuridica.

contrario, nell'unico caso che é stato portato davanti alla Corte, quest'ultima ha fatto applicazione delle regole del Trattato CE in tema di aiuti di stato. La Corte ha addotto a fondamento della sua decisione che la parte non aveva “dimostrato che le disposizioni della direttiva ⁽⁴⁷⁾ derogano a quelle del Trattato Euratom” ⁽⁴⁸⁾.

Dunque, a causa della scarsità della giurisprudenza in materia e del numero limitato di casi affrontato dalla Commissione nella sua attività pratica, non é ancora possibile classificare con esattezza le tipologie di applicazione del Trattato CE che rischiano di derogare ai principi fondamentali e alle peculiarità del Trattato Euratom.

Per una maggiore certezza in materia é dunque necessario attendere un più ampio numero di decisioni della Commissione e di precedenti giurisprudenziali.

Nicoletta Falcone

⁽⁴⁷⁾ Direttiva 80/723 CE della Commissione del 25 giugno 1980, *cit.*

⁽⁴⁸⁾ *Francia c. Commissione, cit.*, punto 32.